

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71

Il Commissario Straordinario

- preso atto dello scioglimento anticipato della A.C. Schio S.r.l.;
- preso atto della intervenuta costituzione della associazione Calcio Schio 1905, la quale ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della società a responsabilità limitata;
- preso atto della affiliazione alla F.I.G.C. della associazione Calcio Schio 1905;
- considerato che la associazione Calcio Schio 1905 ha, allo stato, adempiuto alle prescrizioni soggettive ed oggettive dettate dalla F.I.G.C. per il trasferimento in suo favore del titolo sportivo e del parco calciatori della A.C. Schio S.r.l.;
- considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo da un lato all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 52, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dall'altro al mantenimento per la associazione Calcio Schio 1905, dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della Società A.C. Schio S.r.l.;
- considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, in particolar modo l'accollo, ex art. 52, comma 4, delle N.O.I.F., da parte della associazione Calcio Schio 1905 di tutti i debiti gravanti sulla A.C. Schio S.r.l., costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall'art. 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visti gli artt. 16, comma 7 e 52, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla A.C. Schio S.r.l.;

di trasferire alla associazione Calcio Schio 1905. il titolo sportivo ed il parco calciatori della società A.C. Schio S.r.l.;

di mantenere per la associazione Calcio Schio 1905 ogni diritto derivante dall'anzianità di affiliazione della A.C. Schio S.r.l..

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci